



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Istituto Comprensivo Statale "A. Moscati"  
AMBITO SA. 26

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I° grado  
Via della Repubblica - 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)  
Tel. e Fax 089201032 - [www.icmoscati.gov.it](http://www.icmoscati.gov.it) e-mail [SAIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT) /  
[saic88800v@istruzione.it](mailto:saic88800v@istruzione.it) C.F. 80028930651

Prot. N. 5793I.1

Pontecagnano Faiano, 9 ottobre 2018

Al personale docente  
Al DSGA  
Al personale ATA  
Personale cooperativa  
Ai genitori o Esercenti Patria Potestà  
Agli alunni  
Sito WEB-Atti

**OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.  
Aspetti organizzativi.**

## **PREMESSA**

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico si portano all'attenzione delle SS.LL precise indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti, sui collaboratori scolastici sugli addetti alla vigilanza delle cooperative, sui responsabili di plesso

## **NORME GENERALI**

Considerato che:

- in base all'**art. 2047 del codice civile** "*In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere (e in questa definizione rientrano i minori di 14 anni), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*";
- in base all'**art. 2048 del codice civile** "*il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato (su se stesso e sugli altri) dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte (i docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*";
- l'**art. 2048, comma 3** del codice civile prevede una responsabilità "aggravata" a carico della scuola in quanto essa si basa su di una *colpa presunta*, ossia sulla presunzione di una "*culpa in vigilando*", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di "*non aver potuto impedire il fatto*" che l'alunno ha compiuto su se stesso o su terzi;
- in base a giurisprudenza consolidata, il personale insegnante delle scuole sia *private* che *pubbliche* rientra nella nozione dei cosiddetti "*precettori*" di cui all'**art. 2048, comma 2** del codice civile; Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla

pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell'**art. 28 della Costituzione** "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".

- sulla scuola incombe un generale **dovere di vigilanza sugli alunni** che ha inizio dal momento iniziale dell'affidamento e termina solo quando alla suddetta vigilanza si sostituisca quella dei genitori o di altri soggetti delegati (dai genitori) all'accompagnamento al termine delle attività scolastiche nei modi previsti dalla normativa vigente;
- in base al **Dlgs 30 marzo 2001, n. 165**, il Dirigente Scolastico ha precisi obblighi organizzativi relativi all'amministrazione e al controllo dell'attività svolta degli operatori scolastici, da cui deriva una sua precisa responsabilità per l'eventuale sinistro riportato dal minore a causa di carenze e pericoli che non abbia provveduto ad eliminare o a gestire in modo adeguato;
- in base all'art. 29, comma 5 del CCNL 2006-2009, i docenti sono tenuti all'accoglienza e alla vigilanza dei propri alunni: a tale scopo devono "**trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**";
- il personale scolastico è tenuto, tra gli altri obblighi, ad accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi **immediatamente** antecedenti e successivi all'orario delle lezioni e durante la ricreazione e il pasto nelle mense scolastiche.

La Corte di Cassazione Cass., sent. n.12424/98; n. 13125/97; Cass. n. 1623/94; n. 6937/93; n. 5424/86 ha chiarito quali debbano essere le modalità con le quali l'istituto scolastico debba esercitare la vigilanza sugli allievi ossia:

- l'uso della opportuna diligenza e attenzione richiesta non solo dall'età, ma anche dallo sviluppo psicofisico del minore: in altre parole la **sorveglianza sugli allievi deve essere inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione**, cosicché più si avvicini l'età del pieno discernimento, meno occorrerà la continua presenza degli insegnanti;
- la necessità che la vigilanza parta dal primo momento in cui l'allievo viene affidato alla scuola sino a quando ad essa si sostituisca quella dei genitori.

### **CONSIDERATA**

**la Responsabilità dei docenti** (a questo proposito si vedano gli **artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile**) secondo cui:

- l'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus) La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno
- la responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni;
- l'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

**SI DISPONE QUANTO SEGUE:**

## **1. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE**

Il responsabile di plesso si accerterà con il supporto del collaboratore scolastico dell'arrivo in tutte le classi dei colleghi. In caso di assenza o ritardo, disporre la vigilanza degli alunni da parte del personale docente, preferendo l'utilizzazione di docenti non impegnati in attività frontale e, in caso di necessità, affidare gli alunni ai docenti delle classi parallele e/o viciniore. Offrire al responsabile di plesso, sia personale ATA che personale docente, la massima collaborazione per la vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa del suo arrivo o dell'arrivo del supplente. L'obbligo di vigilanza sugli alunni, da parte del personale docente e ATA, prevale su tutte le esigenze.

## **2. VIGILANZA IN CASO DI ALLONTANAMENTO**

L'insegnante non può lasciare la classe, nemmeno temporaneamente, se non per motivi gravi e dopo aver affidato al collaboratore la vigilanza sugli alunni. L'affidamento momentaneo della classe al collaboratore deve essere comunicato tempestivamente al responsabile di plesso e annotato sul registro cartaceo e/o on line.

## **3. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO**

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- ✓ la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- ✓ devono essere prontamente scoraggiati da parte degli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
- ✓ evitare che gli alunni corrano scompostamente negli spazi comuni della scuola e permettere la pausa ed il consumo della merenda in classe vigilati dall'insegnante in servizio;
- ✓ durante l'intervallo gli alunni dovranno comunque recarsi ai servizi uno alla volta;
- ✓ durante l'intervallo gli alunni non potranno recarsi al distributore;
- ✓ per nessuna ragione, durante tutto l'orario di apertura della scuola, permettere l'ingresso di cibi e bevande dall'esterno per l'intervallo e quindi l'ingresso di estranei nell'edificio e nelle pertinenze. Ogni alunno avrà già all'ingresso, nello zaino, il cibo e le bevande necessarie per le pause. Il Responsabile di plesso avrà cura di avvisare i genitori. Il personale distratto dalla presenza di estranei sottrae l'attenzione alla vigilanza, se ne assume tutta la responsabilità e ne risponderà per inadempienza.

## **4. VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE/ VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Si rimanda per questo punto, al Regolamento "Uscite didattiche/Visite guidate e viaggi di istruzione" pubblicato sul Sito Web dell'Istituzione scolastica come allegato al Regolamento di istituto.

## **5. VIGILANZA A SEGUITO DI USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE PER RECARSI AI SERVIZI**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e **sempre e soltanto uno alla volta**, avvisando il collaboratore di piano, controllandone il rientro, il tempo in cui sono stati fuori e il numero complessivo di uscite nella giornata. Trascorsi 5 minuti, il docente di classe deve avvisare il collaboratore scolastico del mancato rientro. Il consiglio di classe/interclasse farà un report al responsabile di plesso di quegli alunni che reiterano frequentemente le uscite durante l'orario scolastico. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In caso di presenza di finestre apribili nei servizi igienici, i collaboratori scolastici vigileranno rigorosamente che queste durante l'uso dei servizi non vengano aperte dagli alunni sia ai piani alti per pericolo sporgenza e caduta dell'alunno che ai piani bassi per pericolo di fuga dell'alunno. Vigilare altresì che sull'utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e dell'uscita principale. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **è vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari**. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, comunicazioni). Non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate e deliberate dagli OO.CC. per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore. La sorveglianza dei Docenti si deve estendere anche agli ambienti oltre l'aula scolastica, ai materiali in dotazione, perché il loro impiego sia non solo sicuro e corretto ma, prima ancora, educativo. E' importante comunicare tempestivamente ai Responsabili di plesso anomalie, pericoli e manomissioni notati negli ambienti e nei materiali scolastici per gli interventi correttivi del caso. **Si precisa che per le attività curricolari relative all'insegnamento dello strumento musicale i docenti sono tenuti a vigilare dalle 14.00 in poi non consentendo l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico nonché a intrattenersi nel cortile di pertinenza se non con la presenza del docente al quale è assegnato. Appare ovvio che gli studenti coinvolti necessitano di un intervallo tra le ore antimeridiane e pomeridiane.**

## **6. VIGILANZA A SEGUITO DEL CAMBIO DELL'ORA**

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. E' evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente, solo se impegnato in altra classe, si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, **l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva**. I docenti, liberi, nell'ora successiva alla lezione, non abbandoneranno l'aula, ma aspetteranno il cambio. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

## **7. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE D'EMERGENZA**

Qualora si registri l'assenza del docente titolare/contitolare e l'impossibilità a sostituirlo in tempi brevi o per l'oggettiva impossibilità ad individuare un docente per la sostituzione, gli alunni saranno assegnati alle classi con le caratteristiche più idonee. Al cambio di ora il docente in uscita dalla classe assegnata avrà cura di riaccompagnare gli alunni assegnati nella

propria aula, sempre a seguito della presenza del docente dell'ora successiva. Solo nel caso in cui il docente dovrà permanere nella propria classe di titolarità affiderà gli alunni al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli. Tale precisazione è tesa a garantire la vigilanza dell'intero piano.

## **8. VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni con disabilità. In nessun caso gli alunni con disabilità vanno lasciati soli e senza vigilanza di una o più delle seguenti figure: docente curricolare, docente di sostegno, collaboratore scolastico di turno. Il docente di classe, il docente di sostegno e il collaboratore scolastico accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto delegato secondo le modalità previste dalla norma vigente e riconosciuto dai docenti. Lo vigileranno costantemente durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze compreso l'ingresso/uscita a/dai servizi igienici, palestra, laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di rischio e pericolo).

## **9. VIGILANZA A SEGUITO INGRESSO ESTRANEI NEI LOCALI SCOLASTICI**

I responsabili di plesso, i docenti e i collaboratori scolastici e gli addetti alla vigilanza non consentiranno l'accesso agli estranei nell'edificio e nelle sue pertinenze durante le lezioni o a genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti, se non programmati e per questioni di massima urgenza.

## **10. VIGILANZA OPERAZIONI SALITA E DISCESA DALLO SCUOLABUS**

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente e/o da ditte private nel cui rapporto famiglia-ente/ditta non ha competenza e responsabilità la scuola (motivo per cui qualsiasi disservizio va comunicato direttamente all'ente/ditta interessata con cui le famiglie hanno stipulato l'accordo). I docenti avranno cura di:

- segnalare ai collaboratori scolastici gli alunni che dovranno usufruire del trasporto.

I collaboratori scolastici avranno cura di:

- accompagnare il gruppo fino al cancello principale dove gli alunni saranno presi in carica dall'autista e /o dall'accompagnatore, i quali dovranno verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato.

La responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa dal bus e salita dallo scuolabus in caso di Viaggi d'istruzione/uscite didattiche/visite guidate, ma durante l'orario ordinario quotidiano delle lezioni la responsabilità del personale è nelle pertinenze della scuola con un collaboratore che li accoglie e all'uscita fino alla consegna da parte del docente al genitore o suo delegato o all'assistente dello scuolabus o in caso di assenza all'autista. Pertanto, relativamente al servizio scuolabus, gestito dall'Ente locale competente e/o da ditte private delegati dai genitori, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

al **momento dell'uscita** da scuola, consegnarli all'assistente che verrà a ritirarli all'ingresso principale nelle pertinenze della scuola; in caso di assenza dell'assistente consegnarli all'autista. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la

responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità del docente o del collaboratore scolastico a quella assistente dello scuolabus e/ o autista che li accoglierà. Qualora si verificano casi di alunni che all'uscita non siano presi in consegna da alcuno o qualora i servizi di trasporto ritardino, i docenti, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che lo affida al personale **in servizio dopo dieci minuti di attesa**. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata in collaborazione con il personale di segreteria. Nel caso l'alunno non venga ritirato all'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) ai quali chiederà di rintracciare i genitori. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate), convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa a capo in via principale al personale docente rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare l'art.47 comma 1, lett. a) del CCNL scuola 2007 (Tab.A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL individua per i collaboratori mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come *"controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni "nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47"*. I collaboratori scolastici non devono lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori. I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta del cortile scolastico, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico o i collaboratori di Dirigenza. I genitori degli alunni che utilizzano scuolabus privati, devono produrre delega di ritiro dei propri figli ai responsabili del trasporto. Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

## 11. INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA IN GENERALE

- **Ingresso:** Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

I collaboratori scolastici e/o eventuali addetti alla vigilanza vigileranno sull'ordinato ingresso man mano che gli alunni entrano. I responsabili di plesso si accerteranno che il collaboratore scolastico e l'addetto alla vigilanza si attengano alle disposizioni impartite. I responsabili di plesso, i collaboratori scolastici e gli addetti alla vigilanza non consentiranno che alunni non autorizzati (anche alunni interni all'istituto) entrino nelle pertinenze dell'edificio prima dell'inizio delle lezioni, comunicando al Dirigente Scolastico o al suo delegato eventuali problematiche incontrate. Non consentiranno, altresì, che persone non autorizzate entrino nelle pertinenze dell'edificio durante l'ingresso, l'uscita e durante le ore di lezione.

- **Uscita:** L'uscita deve avvenire rigorosamente in fila per uno con un alunno apri-fila e un alunno chiudi-fila individuato dal docente dell'ultima ora.

Gli alunni si prepareranno e usciranno secondo l'ordine indicato nel **piano delle uscite a cura del responsabile di plesso**, evitando di sovrapporre le classi e lasciando defluire prima la classe precedente e poi una alla volta le altre, con attenzione particolare nel caso di uso di scale. In particolare, in presenza di spazio di affaccio, vigilare rigorosamente affinché gli alunni defluiscano mantenendosi vicini al lato parete senza sporgersi dalla ringhiera e mantenendo la fila per uno. Garantire che il deflusso sia ordinato e accertarsi che gli alunni non restino incustoditi nelle pertinenze dell'edificio. Non lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori. Gli alunni devono essere accompagnati fino all'uscita e consegnati al genitore o altro soggetto da questi delegato intendendo anche lo scuolabus che è tenuto a prelevare l'alunno alla fine dell'orario scolastico e non oltre così come è tenuto a consegnarlo alla scuola all'orario di ingresso e che stazionerà già all'uscita, nell'area di sosta, al suono della campanella. La delega, solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, vale fino a revoca o rettifica scritta della parte delegante e **comunque soltanto per l'anno scolastico in corso**. La delega dovrà essere corredata da documento d'identità del delegato e dei genitori o tutori deleganti, firmata da entrambi i genitori e per accettazione dal delegato, e consegnata ai docenti di classe/sezione per la conservazione agli atti. Si ricorda che l'alunno/a verrà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento da parte del genitore o del delegato o per conoscenza personale del genitore o del delegato da parte del personale. Per nessuna ragione si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. In allegato alla presente circolare il Piano di uscita quotidiano delle singole classi per plessi da leggere con cura e attenzione e da organizzare preventivamente anche con gli alunni coinvolgendoli nei modi opportuni a seconda dell'età. Il Piano va rispettato sia per le uscite del Tempo normale sia per le uscite dalle attività extracurricolari relativamente alle classi presenti per tutti gli ordini di scuola.

## 12. OBBLIGHI DI VIGILANZA RELATIVI AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Si ricorda ai collaboratori di vigilare su:

- divieto di accesso agli estranei nell'edificio durante le lezioni;
- divieto di introdurre genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con i docenti;
- classi lasciate dal docente allontanatosi per gravi e comprovati motivi dal posto di lavoro dandone immediata comunicazione al responsabile di plesso;
- divieto di far introdurre cibi e bevande dall'esterno per l'intervallo o per la pausa mensa nell'edificio e nelle pertinenze durante le ore di lezione e nell'intervallo. Ogni alunno avrà già all'ingresso, nella cartella, il cibo e le bevande necessarie per le pause. Di tanto anche i collaboratori avranno cura di avvisare i genitori. Tanto vale anche per gli alunni del tempo prolungato. Il personale distratto dalla presenza di estranei sottrae l'attenzione alla vigilanza, se ne assume tutta la responsabilità e ne risponderà per inadempienza.
- cambio dell'ora, intervallo, porta d'ingresso principale, porte secondarie e/o di emergenza, accesso ai servizi igienici e permanenza negli stessi, rispetto del divieto di fumo, accesso di figure esterne (siano essi genitori, esperti, rappresentanti,
- figure istituzionali che non abbiano concordato la visita con il dirigente scolastico o con un suo delegato)
- divieto di accesso a genitori per consegna di cibo e materiale dimenticato a casa;
- il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata in collaborazione con il personale di segreteria. Nel caso l'alunno non venga ritirato all'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) ai quali chiederà di rintracciare i genitori.

### **13. DISPOSIZIONI FINALI E LORO DIFFUSIONE**

- I Responsabili di plesso si accerteranno che il personale ATA e docente si attengano alle disposizioni. Il DSGA e i collaboratori di dirigenza ne avranno la supervisione.
- Si richiama l'attenzione dei collaboratori di dirigenza, dei responsabili di plesso e del DSGA, alla partecipazione del presente documento al personale neo-immesso che man mano prenderà servizio e al personale supplente che si avvicinerà nel corso dell'anno scolastico.
- Si precisa inoltre che con il termine "pertinenze" si intendono tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico, a partire dal cancello di ingresso.
- Le deleghe devono essere conservate dai docenti di sezione/classe.
- I genitori degli alunni dei vari ordini di scuola devono produrre delega all'inizio di ogni anno scolastico. I modelli di delega sono reperibili sul sito web dell'istituto.
- In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare da parte degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, comunicarlo al responsabile di plesso, che provvederà tempestivamente ad avvisare il Dirigente scolastico o i propri collaboratori.
- I docenti devono, altresì, vigilare con attenzione, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e i regolamenti.
- Durante il tragitto tra le aule, le palestre, i laboratori, le mense, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in orario: ciascun docente deve prelevare gli alunni della propria ora di lezione, secondo l'orario di servizio in vigore, riaccompagnarli nella loro stessa aula al termine dell'attività; è necessario sospendere la lezione qualche minuto prima del suono della campanella successiva per fare in modo che gli alunni si preparino per il ritorno in aula in tempo utile per la lezione successiva.

Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito web della scuola. I responsabili di plesso, i docenti e il DSGA e i collaboratori si impegneranno a seguirne e rispettarne tutte le specifiche istruzioni e a condividerle con alunni e genitori. Le presenti direttive integrano, completano e chiariscono quanto previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza. Agli alunni e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla sicurezza, al benessere e al successo formativo di tutti. Appare opportuno rammentare la necessità di una proficua collaborazione tra tutto il personale della scuola. Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti, per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva.

Il dirigente scolastico  
Prof. Sergio Di Martino